

**MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10594**

concernente la revisione del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom) e del Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA)

Lugano, 20 maggio 2020

All'Onorando
Consiglio Comunale
Lugano

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom) e del Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA), che si possono suddividere essenzialmente in tre capitoli:

- modifiche del RCom e del RBA necessarie in seguito ad intervenute rivisitazioni del diritto cantonale di riferimento entrate in vigore il 1. Luglio 2019 **(I)**;
- introduzione di un nuovo articolo, volto a concretizzare l'accoglimento della mozione no. 3987 dell'11 marzo 2019, avvenuta durante la seduta del Consiglio Comunale del 7 ottobre 2019 **(II)**;
- modifiche del RCom in seguito ad intervenute modifiche del RALOC **(III)**.

Infine, vi chiediamo di approvare anche alcune proposte di stralcio di norme esaustivamente disciplinate in altre basi legali, in ottica di snellimento del corpus legislativo comunale e altre di completamento del medesimo. Esse sono evidenziate al capitolo **IV** e riprese nelle tabelle comparative che seguono al capitolo **V**.

I. Modifiche del RCom e del RBA necessarie in seguito ad intervenute rivisitazioni del diritto cantonale di riferimento

Lo scorso 1. luglio 2019 sono entrate in vigore alcune nuove disposizioni di diritto cantonale, che si possono raggruppare essenzialmente in quattro ambiti tematici distinti:

1. abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP) e inserimento degli articoli ancora attuali nelle leggi settoriali di riferimento, segnatamente nella Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 30 novembre 2009 (LA-LAEI)¹;

¹ Cfr. messaggio no. 7433 del 27 settembre 2017 e Rapporto no. 7433R della Commissione della legislazione del 6 novembre 2018 e pubblicazione sul BU 10/2019 del 5 marzo 2019.

2. modifica dell'art. 67 cpv. 2 LOC sulle mozioni²;
3. adozione di nuove norme sulla gestione finanziaria e sul nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2)³, che ha comportato l'introduzione di nuovi disposti nella LOC e all'adozione di un nuovo Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC), adottato dal Consiglio di Stato il 22 maggio 2019⁴;
4. modifica degli art. 9, 9a, 11a e 39 del Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC)⁵.

Di seguito Vi presentiamo brevemente le intervenute modifiche del diritto superiore, rinviando per una presa di conoscenza più approfondita ai materiali indicati nelle note a piè pagina da 1 a 5 del presente messaggio. Alcune rivisitazioni del diritto superiore rendono necessaria anche una revisione del quadro legislativo comunale di riferimento. Le medesime vengono proposte nel presente messaggio municipale. Con messaggio separato verrà invece presentata al Consiglio comunale una modifica del quadro legale di riferimento per l'Azienda acqua potabile, unica azienda comunale ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC costituita dalla Città di Lugano. Il termine di adeguamento dei regolamenti comunali alle nuove norme sulle aziende comunali è il 31 dicembre 2021 (cfr. n. art. 217 cpv. 1 LOC e n. art. 50a RALOC).

Le revisioni di singole disposizioni del RCom e del RBA di seguito proposte hanno carattere principalmente formale e sono necessarie per uniformare e adeguare il quadro legislativo al diritto superiore. Non si tratta invece di rivisitazioni sostanziali o di merito del diritto comunale, pur avendo comportato le intervenute modifiche del diritto cantonale l'introduzione di importanti novità, regolamentate però in maniera esaustiva dal diritto cantonale.

1. Abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP)

La Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) è stata adottata dal Gran Consiglio il 12 dicembre 1907 ed era – fino alla sua abrogazione approvata l'11 novembre 2018 – una delle leggi più datate ancora in vigore nel nostro Cantone. Nata in un'epoca di grandi e rapidi progressi industriali che non potevano lasciare indifferenti gli enti pubblici, essa è stata concepita per porre le premesse legali che consentissero un più deciso e organico intervento dei Comuni nella gestione dei servizi pubblici, fungendo da base legale affinché i Comuni ticinesi potessero assumere l'esercizio diretto – anche con diritto di privativa – di servizi e attività a carattere prevalentemente industriale, ma anche di interesse pubblico.

Contestualmente all'abrogazione della LMSP, i disposti ancora attuali sono stati adeguati e inseriti nella LOC e nella LA-LAEI, secondo un concetto che può essere suddiviso come di seguito illustrato:

² Cfr. messaggio no. 7591 del 16 ottobre 2018 e Rapporto no. 7591R della Commissione della legislazione del 27 febbraio 2019 e pubblicazione sul BU 24/2019 del 31 marzo 2019.

³ Cfr. messaggio no. 7553 del 27 giugno 2018 e Rapporto no. 7553R della Commissione della legislazione del 28 novembre 2018 e pubblicazione sul BU 10/2019 del 5 marzo 2019.

⁴ Cfr. BU 22/2019 del 24 maggio 2019.

⁵ Cfr. BU 10/2019 del 5 marzo 2019.

- Aggiornamento della LOC, con l'introduzione di nuovi articoli al Titolo VII concernenti:
 - a. Le aziende comunali (finora denominate aziende municipalizzate): n. art. 192b – 192e, n. art. 217 cpv. 1 LOC e modifiche correlate agli artt. 9, 13, 91, 110, oltre ai revisionati artt. 169, 172, 175, 179, 180 LOC e 5a RALOC⁶
 - b. L'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune: n. art. 192a LOC e correlate modifiche degli artt. 13, 31, 61, 75 e 76 LOC;
 - c. La concessione: n. artt. 193f-193i LOC, n. art. 217 cpv. 2 LOC e correlate modifiche degli artt. 13, 31, 61, 75 e 76 LOC.
- Aggiornamento della LA-LAEI, con integrazione in quest'ultima delle norme concernenti il settore della distribuzione dell'energia, finora inserite nella LMSP: n. art. 13a, 13b, 13c, 17 e 22 LA-LAEI, dal momento in cui un importante ambito oggi regolato mediante il ricorso allo strumento giuridico della concessione è quello della distribuzione dell'energia elettrica.

2. Modifica dell'art. 67 cpv. 2 LOC sulle mozioni

La modifica legislativa è frutto dell'accoglimento da parte del Gran Consiglio di un controprogetto ad un'iniziativa parlamentare presentata dal deputato Raoul Ghisletta e da alcuni cofirmatari il 12 marzo 2018. Essa ha portato all'introduzione dell'obbligo per il Municipio di presentare, a decorrere dall'assegnazione di una mozione a una commissione del Consiglio comunale:

- a. entro un mese, un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione;
- b. entro quattro mesi, un preavviso scritto sul contenuto della mozione o la comunicazione dell'intenzione di non voler esprimere preavviso di merito.

La mozione è infatti uno strumento che la legge mette a disposizione dei membri del Consiglio comunale, tramite il quale essi possono sottoporre all'attenzione del legislativo oggetti che rientrano nelle competenze decisionali di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 13 LOC o di altri disposti di leggi speciali. Improporzionabili sono invece mozioni che formulano proposte di deliberazione su oggetti di competenza del Municipio, contrarie a leggi di rango superiore o riguardanti oggetti sui quali non vi è autonomia comunale. Obiettivo degli iniziativaisti – fatto proprio dal parlamento cantonale – è quello di meglio garantire il buon funzionamento dello strumento della mozione, evitando alle commissioni del Consiglio comunale di perdere inutilmente tempo a discutere su mozioni irricevibili.

Si evidenzia che pur non menzionando più l'attuale cpv. 2 dell'art. 67 LOC la possibilità per il Municipio di licenziare un messaggio, il diritto di procedere in tal senso rimane, così come resta invariata la facoltà del mozionante di ritirare il proprio atto in presenza di un messaggio municipale in ogni momento, fino alla votazione sulla stessa

⁶ I nuovi artt. 169, 172, 175, 179, 180 LOC e 5a RALOC sono contestuali all'approvazione delle nuove norme sulla gestione finanziaria e sul nuovo modello contabile (cfr. messaggio no. 7533) e fanno riferimento alle aziende comunali.

L'art. 40 RCom è nei contenuti analogo all'art. 67 LOC e necessita pertanto di essere modificato e adeguato al nuovo contesto legislativo, come da proposta formulata nella tabella annessa al presente messaggio.

3. Adozione di nuove norme sulla gestione finanziaria e sul nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2)

Il nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2) è stato introdotto nel Cantone nel 2014 e viene ora esteso anche ai Comuni ticinesi. Il MCA2 è composto da 21 raccomandazioni (quindi non vincolanti e adattabili alle esigenze puntuali locali, conformemente alla cultura federalista che contraddistingue il nostro Paese), di cui 18 adottate dal Cantone per i Comuni ticinesi, che riguardano i seguenti aspetti:

- il piano dei conti, con una numerazione per genere e funzionale armonizzata per tutti gli enti pubblici svizzeri;
- diverse regole contabili e finanziarie riguardanti vari ambiti, come ad esempio ammortamenti, valutazione degli attivi, presentazione del risultato d'esercizio, presentazione dello stato del capitale proprio, contabilità dei cespiti, delimitazioni contabili, indicatori finanziari).

L'implementazione del MCA2 nei Comuni ticinesi è stata preceduta da lavori preparatori importanti, che hanno visto l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico – al quale ha partecipato attivamente anche la nostra Città - che si è occupato di approfondire le singole raccomandazioni e formulare proposte adeguate e adattate alla realtà del Comune ticinese. Le necessarie modifiche alla LOC dettate dall'introduzione del nuovo modello contabile hanno poi fornito occasione per una rivisitazione totale degli artt. da 151 a 185 (Titoli V e VI della LOC), rivedendone la sistematica, aggiornandoli ed ammodernando la terminologia. Nel contempo è stato rivisto totalmente il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC). Nei prossimi mesi il Cantone procederà alla pubblicazione di un nuovo manuale di contabilità per i comuni ticinesi, mentre ulteriori informazioni e documenti utili possono essere reperiti sul sito internet della Sezione degli enti locali.

Dal momento in cui l'introduzione del nuovo modello contabile è prevista in modo scaglionato, in tre gruppi di Comuni e suddivisa su tre anni (2020, 2021, 2022), anche l'entrata in vigore delle nuove disposizioni della LOC seguirà tale logica. Nel frattempo rimangono in vigore i vecchi articoli della LOC (cfr. n. artt. 215 cpv. 2 LOC e 39 cpv. 2 RGFCC).

Le regole per la gestione finanziaria secondo il nuovo MCA2 sono inquadrare in modo esaustivo nel diritto cantonale e le revisioni di quest'ultimo non rendono necessario alcun adeguamento del diritto comunale, se non accorgimenti formali (mutati rinvii alla LOC) e adeguamenti di terminologie (in particolare rinnovate definizioni in ambito di beni comunali).

4. Le modifiche degli art. 9, 9a, 11a e 39 RALOC

Il 1. luglio 2019 sono entrate in vigore alcune modifiche del RALOC - in parte sollecitate dai Comuni medesimi - volte a:

- semplificare la procedura delle votazioni eventuali nell'ambito della ratifica di regolamenti, convenzioni, mandati e statuti (art. 9 cpv. 3);
- permettere al personale predisposto di preparare adeguatamente il materiale per l'elezione dei rappresentanti negli enti esterni, dando un termine di tre giorni rispetto alla seduta per la presentazione dei candidati (art. 9a cpv. 5 RALOC);
- formalizzare l'utilizzo della posta elettronica come strumento per l'invio degli atti (art. 11a cpv. 1 RALOC);
- integrare quali contenuti obbligatori dei regolamenti comunali le basi legali per le banche dati non disciplinate dal diritto settoriale (art. 39 cpv. 1 let. t) e le modalità di elaborazione dei dati per la gestione del personale e degli stipendi (art. 39 cpv. 1 let. u).

In virtù della forza derogatoria del diritto superiore, i nuovi disposti del RALOC sono applicabili direttamente ai Comuni, anche qualora i rispettivi regolamenti comunali non prevedano alcunché.

Dal momento in cui il nostro RCom contiene una disposizione che definisce la procedura di votazione, è necessario adeguare l'art. 34 cpv. 2 al tenore del rinnovato RALOC. Per quanto attiene invece ai contenuti obbligatori del regolamento comunale (art. 39 RCom) si evidenzia che la base legale per le banche dati residuali è già data dall'art. 100^{ter} RCom, mentre disposizioni relative a quelle per la gestione del personale e degli stipendi sono in fase di elaborazione e saranno oggetto di messaggio che verrà presentato prossimamente al Consiglio comunale.

II. Mozione no. 3987 dell'11 marzo 2019 "Introduzione di una base legale per l'e-government"

Durante la propria seduta del 7 ottobre 2019, il Consiglio comunale ha accolto la mozione no. 3987, presentata l'11 marzo dagli on.li. Luca Cattaneo e cofirmatari dal titolo "*Introduzione di una base legale per l'e-government*", chiedendo la modifica del RCom attraverso l'introduzione di un nuovo articolo della portata e del tenore di quanto indicato nei considerandi della mozione. Nell'ambito delle proprie osservazioni al rapporto della Commissione delle petizioni (ris. mun. 12/09/2019) il Municipio ha proposto al Consiglio comunale l'adozione di un dispositivo del seguente tenore:

"Un atto amministrativo costituente una decisione può essere emanato tramite dispositivi completamente automatizzati, a condizione che una base legale lo ammetta e che non sussista né una discrezionalità, né un margine di valutazione".

Tale formulazione viene qui ripresa ed è proposta l'introduzione di un nuovo art. 101 RCom: collocazione più confacente per il nuovo disposto, secondo la struttura del nostro regolamento. L'attuale art. 101 diventa di conseguenza un nuovo art. 101^{bis}, mentre il titolo ottavo viene modificato in "*Decisioni, rimedi di diritto, contravvenzioni e multe*".

III. Modifiche del RCom in seguito ad intervenute modifiche del RALOC

Il 1. aprile scorso sono entrate in vigore alcune modifiche del RALOC, che coinvolgono i suoi artt. 7, 10, 13, 37, 39 e 40⁷. Di queste, l'unica modifica che ha influenza diretta sulla legislazione comunale e che quindi comporta la necessità di rivedere anche quest'ultima è quella dell'art. 7 cpv. 3 lett. c) RALOC, che introduce la possibilità per i Comuni di prevedere la conservazione delle registrazioni delle sedute delle assemblee comunali (rispettivamente dei consigli comunali) oltre la data della crescita in giudicato dell'approvazione del verbale da parte del legislativo ed esclusivamente per scopi storico-archivistici. In tal caso, il regolamento comunale deve esplicitamente prevedere tale facoltà, tenendo conto dei disposti della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011.

La possibilità di conservare le registrazioni delle sedute dei legislativi comunali a scopi storici e archivistici è stata voluta dai Comuni medesimi - ed in particolare anche dalla nostra Città - allo scopo di arricchire il patrimonio dei propri archivi con importanti testimonianze legate alla politica locale. In questo senso, nei prossimi mesi verrà sottoposto alla vostra attenzione un messaggio relativo ad un progetto promosso dall'Archivio amministrativo della Città di Lugano per la digitalizzazione e quindi la valorizzazione di tutte le registrazioni delle sedute del Consiglio comunale conservate. Al momento però si tratta unicamente di inserire nel RCom l'adeguata base legale, che legittimi la facoltà di conservazione delle registrazioni.

Si propone pertanto di inserire il suesposto principio, completando l'art. 100^{quater} con un nuovo cpv. 3, mentre il disciplinamento di dettaglio delle modalità di conservazione in termini di rispetto degli standard di archiviazione a lungo termine di supporti multimediali verrà regolata in via di Ordinanza.

IV. Proposte di modifica del Regolamento Comunale e del Regolamento sui beni amministrativi

Nelle tabelle che seguono vengono evidenziate tutte le modifiche al Regolamento comunale e al Regolamento sui beni amministrativi proposte con il presente messaggio:

- le modifiche agli art. 9 cpv. 1 let. c (in parte) e m, 41 cpv. 1, 42 cpv. 1, 49 cpv. 3, 62 cpv. 1 let. p, 62^{bis} cpv. 1, 90 cpv. 1 e 100 sono soprattutto adeguamenti di natura formali in tema di aziende comunali, prevalentemente terminologici;
- le modifiche proposte agli artt. 9 cpv. 1 lett c (in parte), 34 cpv. 3, 62 cpv. 1 let. g e i, 95 e 98, oltre che all'art. 1 RBA riguardano adeguamenti di natura formale riconducibili alle modifiche della LOC in seguito all'introduzione del MCA2;
- la modifica dell'art. 40 RCom concerne l'adeguamento all'art. 67 LOC, in tema mozioni;
- la modifica dell'art. 34 cpv. 2 concerne un adeguamento al nuovo art. 9 RALOC;

⁷ cfr. BU 3/2020 del 24 gennaio 2020.

- le modifiche degli art. 9 cpv. 1 lett. p, 34 cpv. 5 e 6, 35 cpv. 1 e 36 cpv. 5 concernono invece un aggiornamento che fa seguito ad intervenute modifiche di LOC, RALOC e LCCit entrate in vigore il 1. ottobre 2018 e riguardanti le procedure di nomina dei rappresentanti comunali in seno agli enti esterni di cui il Comune è parte⁸. Esse non sono strettamente necessarie in quanto in ogni caso la procedura è regolamentata dal diritto superiore in modo esaustivo ed è per questa ragione che non sono state proposte in precedenza, ma il presente messaggio fornisce l’occasione per porre chiarezza anche nel nostro Regolamento comunale, specificando gli appositi rinvii alla LOC e alla LCCit in tema di nomina di rappresentanti e procedura di concessione dell’attinenza comunale;
- dell’art. 99 RCom è proposto lo stralcio in ottica di alleggerimento del corpus legislativo comunale da ridondanze e disposizioni in ogni caso chiaramente regolate da altre normative. La Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) disciplina infatti in modo chiaro al proprio art. 2 che i Comuni sottostanno alla citata legge per ogni genere di commessa pubblica, riservata l’applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) al di sopra di determinati valori soglia (cfr. Allegato I CIAP);
- il nuovo art. 100^{ter} cpv. 4 è la base legale che permette la conservazione a lungo termine delle registrazioni del Consiglio comunale, per scopi storico-archivistici;
- i nuovi art. 101 e 101^{bis} sono la conseguenza dell’implementazione nel RCom a partire dall’approvazione da parte del Consiglio comunale della mozione no. 3987.

V. Tabelle comparative

Di seguito esponiamo alla Vostra cortese attenzione le tabelle comparative, dalle quali sono evincibili i disposti legali attualmente in vigore (a sinistra) e le proposte di modifica a Voi sottoposte dallo scrivente esecutivo. In grassetto vengono evidenziate le modifiche puntuali e a piè pagina si trovano alcune note esplicative.

a. Revisione del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989

art. 9 cpv. 1 lett. c), m) e p) Il consiglio comunale:	art. 9 cpv. 1 lett. c), m) e p) Il consiglio comunale:
c) approva il preventivo del Comune e dell’azienda municipalizzata ed il fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore ai sensi degli artt. 162 e 162a LOC;	c) approva il preventivo del Comune e dell’azienda comunale ed il fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d’imposta ai sensi degli artt. 177 e 178 LOC.
m) abrogato;	m) decide l’assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa.
p) nomina a maggioranza semplice i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservate leggi speciali e i casi di competenza municipale;	p) nomina secondo la procedura prevista dalla LOC⁹ i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservate leggi speciali e i casi di competenza municipale;

⁸ cfr. BU 29/2018 del 26 giugno 2018.

⁹ La procedura della nomina dei delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte è regolata in maniera esaustiva dalla LOC (art. 31a, 60 cpv. 1, 3 e 4, 61 cpv. 1, 5 e 6 LOC e art. 9a RALOC), dal 1. ottobre 2018 (BU 2018, 254)

art. 34 cpv. 2	art. 34 cpv. 2
Il presidente procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte su un oggetto. Le votazioni devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.	Il presidente procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte su un oggetto. Le votazioni devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.

art. 34 cpv. 3	art. 34 cpv. 3
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti. Le proposte di emendamento di carattere marginale sono decise in via definitiva. Quelle di carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi. È riservato l'art. 162 cpv. 3 LOC.	Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti. Le proposte di emendamento di carattere marginale sono decise in via definitiva. Quelle di carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi. È riservato l'art. 177 cpv. 3 LOC.

	art. 34 cpv. 5 (NUOVO)
	e) nomine La procedura di nomina dei delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte avviene secondo la procedura prevista dalla LOC.

	art. 34 cpv. 6 (NUOVO)
	f) attinenza comunale La procedura di concessione dell'attinenza comunale è regolata dalla LOC e dalla Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit ¹⁰).

art. 35 cpv. 1	art. 35 cpv. 1
Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine del Consiglio comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto; se richiesta da un gruppo sarà eseguita la controprova.	Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto; se richiesta da un gruppo sarà eseguita la controprova.

	art. 36 cpv. 5 (NUOVO)
	In materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza del Consiglio comunale, il quoziente è regolato dalla LCCit, rispettivamente dalla LOC.

¹⁰ La recente revisione della LCCit, in vigore dal 1. gennaio 2018 (BU 2017, 408) ha introdotto una procedura speciale rispetto al sistema delle maggioranze previsto dall'art. 61 LOC ed è regolata in modo esaustivo dagli art. 10 e 17 LCCit e dal RLCCit.

<p>art. 40</p> <p>¹Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.</p> <p>²Le mozioni devono essere immediatamente demandate dal Consiglio Comunale ad una commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante, e trasmette contemporaneamente al Municipio, che ha la facoltà di allestire entro il termine di sei mesi:</p> <p>a. un preavviso scritto oppure</p> <p>b. un messaggio a sostegno della proposta.</p> <p>Il Municipio, se non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi.</p> <p>³Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.</p> <p>⁴Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.</p> <p>⁵Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.</p> <p>⁶Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.</p>	<p>art. 40</p> <p>¹Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.</p> <p>² Le mozioni devono essere immediatamente demandate dal Consiglio Comunale ad una commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante, ritenuto l'obbligo del municipio di allestire:</p> <p>a. un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;</p> <p>b. un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi. Se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.</p> <p>³Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.</p> <p>⁴Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.</p> <p>⁵Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.</p> <p>⁶Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.</p>
--	---

<p>art. 41 cpv. 1</p> <p>Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio Comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i, dell'art. 9, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto da almeno il 15% dei cittadini ritenuto un massimo di 3000 cittadini, entro 45 giorni dalla pubblicazione della risoluzione agli albi comunali.</p>	<p>art. 41 cpv. 1</p> <p>Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio Comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto da almeno il 15% dei cittadini ritenuto un massimo di 3000 cittadini, entro 45 giorni dalla pubblicazione della risoluzione agli albi comunali.</p>
---	---

<p>art. 42 cpv. 1</p> <p>Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i, dell'art. 9, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.</p>	<p>art. 42 cpv. 1</p> <p>Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.</p>
--	--

<p>art. 49 cpv. 3</p> <p>Il consiglio comunale nomina inoltre ogni anno, nella sessione autunnale e con il sistema di voto limitato, la commissione di revisione delle aziende municipalizzate, con i requisiti della carica, le modalità di nomina, le attribuzioni e gli obblighi previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici; queste commissioni sono composte da tre membri e due supplenti e potranno essere retribuite.</p>	<p>art. 49 cpv. 3</p> <p>Abrogato.</p>
---	---

art. 62 cpv. 1 lett. g), i) e p) Il Municipio:	art. 62 cpv. 1 lett. g), i) e p) Il Municipio:
g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e propone il moltiplicatore d'imposta giusta l'art. 162 cpv. 2 LOC.	g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e propone il moltiplicatore d'imposta giusta l'art. 177 cpv. 2 LOC.
i) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti.	i) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego dei capitali, all'accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del comune ¹¹ .
p) amministra l'azienda municipalizzata, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi.	p) amministra l'azienda comunale , i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi.

art. 62^{bis} cpv. 1	art. 62^{bis} cpv. 1
Il Municipio è autorizzato a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione, nonché ai rispettivi funzionari, competenze decisionali amministrative, ivi comprese quelle della Legge edilizia (LE) e della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al Municipio, come pure facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali. Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.	Il Municipio è autorizzato a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e dell'azienda comunale , nonché ai rispettivi funzionari, competenze decisionali amministrative, ivi comprese quelle della Legge edilizia (LE) e della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al Municipio, come pure facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali. Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.

art. 90 cpv. 1	art. 90 cpv. 1
Il Municipio presenta ogni anno al Consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune, dei legati, dei fondi speciali e dell'azienda municipalizzata.	Il Municipio presenta ogni anno al Consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune, dei legati, dei fondi speciali e dell'azienda comunale.

art. 95	art. 95
¹ I beni comunali si suddividono in beni amministrativi e in beni patrimoniali.	¹ I beni comunali si suddividono in beni amministrativi e in beni patrimoniali.
² I beni amministrativi servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico.	² I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo.
Fanno parte dei beni amministrativi tutte le cose di uso comune, come le strade, le piazze, gli autosili ed i parchi, nonché i beni amministrativi in senso stretto come gli edifici per l'amministrazione, le scuole, gli acquedotti, gli impianti per la distribuzione di energia, le canalizzazioni, i campi sportivi, i cimiteri, ecc..	
³ L'uso dei beni amministrativi è disciplinato dall'apposito Regolamento comunale.	³ L'uso dei beni amministrativi è disciplinato dal Regolamento comunale sui beni amministrativi.
⁴ I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.	⁴ I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.

¹¹ La proposta di modifica dell'art. 62 cpv. 1 lett. i RCom è volta ad adeguare la norma all'art. 110 cpv. 1 lett. c LOC. riguardante le competenze amministrative del Municipio (per maggiori dettagli cfr. messaggio 7553 del Consiglio di Stato, pag. 31).

art. 98	art. 98
¹ Le alienazioni, gli affitti e la locazione dei beni comunali o di pertinenza di fondi o legati, mobili o immobili, devono essere fatti per pubblico concorso e annunciati agli albi comunali almeno 7 giorni prima della scadenza.	¹ Alienazioni, affitti e locazione dei beni comunali o di pertinenza di fondi o legati, mobili o immobili, devono essere fatti per pubblico concorso e annunciati agli albi comunali almeno 7 giorni prima della scadenza.
² In casi particolari e quando al Comune non ne può derivare danno, il Municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.	² In casi eccezionali, quando al Comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il Municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.
³ Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.	³ Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Art. 99	
I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio sono disciplinati dalla Legge sulle commesse pubbliche del 20.02.2001, dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25.11.1994/15.03.2001 e dalle relative disposizioni esecutive.	Abrogato.

	art. 100^{quater} cpv. 3 (NUOVO)
	Le registrazioni ausilio di mezzi tecnici delle sedute del Consiglio Comunale possono essere conservate per scopi storico-archivistici, nel rispetto delle disposizioni della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011.

TITOLO SETTIMO

Enti esterni, azienda municipalizzata

TITOLO SETTIMO

Enti esterni, azienda comunale

art. 100	art. 100
Il Comune dispone, per l'esercizio di servizi pubblici, della seguente Azienda municipalizzata: - Azienda acqua potabile. Costituzione e funzionamento dell'azienda sono disciplinate dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e da apposito Regolamento organico.	¹ È costituita un'azienda comunale ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC per l'esercizio di servizi pubblici. Essa è denominata Azienda acqua potabile. ² L'azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC e da apposito regolamento. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali.

TITOLO OTTAVO

Rimedi di diritto, contravvenzioni e multe

TITOLO OTTAVO

Decisioni, rimedi di diritto, contravvenzioni e multe

art. 101	art. 101
¹ Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni, riservate le leggi speciali. Le decisioni del Consiglio di Stato sono appellabili al Tribunale Cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti. ² Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. In questi casi il ricorrente può chiedere al Presidente dell'Autorità di ricorso la sospensione della decisione.	Un atto amministrativo costituente una decisione può essere emanato tramite dispositivi completamente automatizzati, a condizione che una base legale lo ammetta e che non sussista né una discrezionalità, né un margine di valutazione.

	art. 101^{bis} (NUOVO)
	<p>¹Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni, riservate le leggi speciali. Le decisioni del Consiglio di Stato sono appellabili al Tribunale Cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.</p> <p>²Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. In questi casi il ricorrente può chiedere al Presidente dell'Autorità di ricorso la sospensione della decisione.</p>

b. Revisione del Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989

art. 1 – Basi legali	art. 1 – Basi legali
Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 107, 176, 177 e 186 della Legge organica comunale e 99 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.	Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 107, 162 e 186 della Legge organica comunale e 99 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

VI. Alcuni approfondimenti di merito

Dai capitoli precedenti si è potuto apprendere del fatto che le modifiche di regolamento proposte con il presente messaggio sono adeguamenti formali e di poco conto, ma necessari e volti a conferire maggiore chiarezza per raffronto al diritto superiore. Due elementi – riconducibili al diritto cantonale mutato - meritano un ulteriore approfondimento.

a. Stralcio dell'art. 49 cpv. 3 del Regolamento comunale della Città di Lugano

L'attuale cpv. 3 dell'art. 49 del Regolamento comunale stabilisce competenze, composizione e modalità di nomina della Commissione di revisione delle Aziende municipalizzate. Esso necessita di essere abrogato nella misura in cui la revisione del diritto cantonale ha stabilito l'abolizione di suddetta commissione e l'attribuzione dei suoi compiti alla Commissione della gestione, secondo l'attuale trafila LOC, supportata dall'organo di controllo esterno come all'art. 171a LOC (cfr. n. art. 192c cpv. 1 LOC), ciò che tra l'altro era già possibile e praticato da molti Comuni sotto l'egida della LMSP. Il disciplinamento di dettaglio sull'organizzazione dell'azienda comunale è rinviato ad apposito messaggio.

b. Nuove disposizioni sui beni comunali

Fino al 30 giugno 2019 i beni comunali erano regolati al titolo VI della LOC (art. 176-185), mentre oggi analoghe disposizioni si trovano al capitolo III del titolo V, relativo alla gestione finanziaria e contabilità (n. art. 162-168). La revisione del quadro legislativo è stata prevista nell'ambito del messaggio volto ad introdurre del MCA2¹². In particolare la parte riguardante i beni comunali è stata incorporata nel titolo sulla contabilità e la gestione finanziaria, includendo anche le regole di valutazione dei beni e di ammortamento sui beni amministrativi.

¹² Cfr. messaggio 7553 del Consiglio di Stato, pagg. 22 e segg.

Il vecchio art. 180 LOC è stato ripreso al n. art. 167, imponendo il pubblico concorso per l'alienazione e l'affitto dei beni comunali materiali, inserendo un nuovo cpv. 3, che permette di procedere a licitazione privata o a trattative dirette in casi eccezionali, ovvero (come prima) quando al Comune non ne può derivare danno o (nuovo) quando l'interesse generale lo giustifica.

Le proposte di revisione del Regolamento comunale connesse con questo capitolo vanno ad adeguare il diritto comunale alle nuove definizioni di beni amministrativi e beni patrimoniali (cfr. n. artt. 162-163 LOC e 95 RCom) e alle nuove eccezioni relative alle alienazioni dei beni comunali (cfr. n. art. 167 cpv. 3 LOC e 98 cpv. 2 RCom). L'inserimento del concetto di "interesse generale" quale giustificazione dell'eccezione al cpv. 1 è una scelta del legislatore cantonale ed apre la porta a una valutazione che va oltre il concetto di neutralità economica, ma tocca anche casi dove è riconosciuto un interesse generale del Comune. Trattandosi di una valutazione anche "politica" e riservati i casi di delega all'esecutivo, l'autorizzazione a procedere per licitazione privata o trattative dirette deve essere ottenuta preventivamente dal legislativo.

P. Q. M.

Visti gli art. 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC, nonché 9 cpv. 1 lett. a e 104 RCom, si chiede a codesto onorando consesso di voler

r i s o l v e r e :

1. Il Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 è modificato come alle proposte contenute nell'inserto A.
2. Il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 è modificato come alle proposte contenute nell'inserto B.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

Avv. M. Borradini  R. Bregy

Allegati:

- Inserto A: Proposte di modifica del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989
- Inserto B: Proposte di modifica del Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989

Ris. mun. 20/05/2020

INSERTO A – Tabella comparativa - Revisione del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989

<p>art. 9 cpv. 1 lett. c), m) e p) Il consiglio comunale:</p>	<p>art. 9 cpv. 1 lett. c) Il consiglio comunale:</p>
<p>c) approva il preventivo del Comune e dell'azienda municipalizzata ed il fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore ai sensi degli artt. 162 e 162a LOC;</p>	<p>c) approva il preventivo del Comune e dell'azienda comunale ed il fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta ai sensi degli artt. 177 e 178 LOC.</p>
<p>m) abrogato.</p>	<p>m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privata.</p>
<p>p) nomina a maggioranza semplice i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservate leggi speciali e i casi di competenza municipale;</p>	<p>p) nomina secondo la procedura prevista dalla LOC i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservate leggi speciali e i casi di competenza municipale;</p>
<p>art. 34 cpv. 2</p>	<p>art. 34 cpv. 2</p>
<p>Il presidente procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte su un oggetto. Le votazioni devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.</p>	<p>Il presidente procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte su un oggetto. Le votazioni devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.</p>

art. 34 cpv. 3	art. 34 cpv. 3
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti. Le proposte di emendamento di carattere marginale sono decise in via definitiva. Quelle di carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi. È riservato l'art. 162 cpv. 3 LOC.	Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti. Le proposte di emendamento di carattere marginale sono decise in via definitiva. Quelle di carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi. È riservato l'art. 177 cpv. 3 LOC.

	art. 34 cpv. 5 (NUOVO)
	e) nomine La procedura di nomina dei delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte avviene secondo la procedura prevista dalla LOC.

	art. 34 cpv. 6 (NUOVO)
	f) attinenza comunale La procedura di concessione dell'attinenza comunale è regolata dalla LOC e dalla Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

art. 35 cpv. 1	art. 35 cpv. 1
Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine del Consiglio comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto; se richiesta da un gruppo sarà eseguita la controprova.	Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto; se richiesta da un gruppo sarà eseguita la controprova.

	art. 36 cpv. 5 (NUOVO)
	In materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza del Consiglio comunale, il quoziente è regolato dalla LCCit, rispettivamente dalla LOC.

art. 40	art. 40
<p>¹Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.</p> <p>²Le mozioni devono essere immediatamente demandate dal Consiglio Comunale ad una commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante, e trasmette contemporaneamente al Municipio, che ha la facoltà di allestire entro il termine di sei mesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. un preavviso scritto oppure b. un messaggio a sostegno della proposta. <p>Il Municipio, se non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi.</p> <p>³Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.</p> <p>⁴Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.</p> <p>⁵Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.</p> <p>⁶Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.</p>	<p>¹Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.</p> <p>² Le mozioni devono essere immediatamente demandate dal Consiglio Comunale ad una commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante, ritenuto l'obbligo del municipio di allestire:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese; b. un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi. Se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine. <p>³Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.</p> <p>⁴Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.</p> <p>⁵Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.</p> <p>⁶Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.</p>

art. 41 cpv. 1	art. 41 cpv. 1
Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio Comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i, dell'art. 9, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto da almeno il 15% dei cittadini ritenuto un massimo di 3000 cittadini, entro 45 giorni dalla pubblicazione della risoluzione agli albi comunali.	Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio Comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto da almeno il 15% dei cittadini ritenuto un massimo di 3000 cittadini, entro 45 giorni dalla pubblicazione della risoluzione agli albi comunali.

art. 42 cpv. 1	art. 42 cpv. 1
Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i, dell'art. 9, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.	Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

art. 49 cpv. 3	art. 49 cpv. 3
Il consiglio comunale nomina inoltre ogni anno, nella sessione autunnale e con il sistema di voto limitato, la commissione di revisione delle aziende municipalizzate, con i requisiti della carica, le modalità di nomina, le attribuzioni e gli obblighi previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici; queste commissioni sono composte da tre membri e due supplenti e potranno essere retribuite.	Abrogato.

art. 62 cpv. 1 lett. g), i) e p) Il Municipio:	art. 62 cpv. 1 lett. g), i) e p) Il Municipio:
g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e propone il moltiplicatore d'imposta giusta l'art. 162 cpv. 2 LOC.	g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e propone il moltiplicatore d'imposta giusta l'art. 177 cpv. 2 LOC.
i) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti.	i) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego dei capitali, all'accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del comune.
p) amministra l'azienda municipalizzata, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi.	p) amministra l'azienda comunale, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi.

art. 62^{bis} cpv. 1	art. 62^{bis} cpv. 1
<p>Il Municipio è autorizzato a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione, nonché ai rispettivi funzionari, competenze decisionali amministrative, ivi comprese quelle della Legge edilizia (LE) e della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al Municipio, come pure facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali. Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.</p>	<p>Il Municipio è autorizzato a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e dell'azienda comunale, nonché ai rispettivi funzionari, competenze decisionali amministrative, ivi comprese quelle della Legge edilizia (LE) e della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al Municipio, come pure facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali. Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.</p>
art. 90 cpv. 1	art. 90 cpv. 1
<p>Il Municipio presenta ogni anno al Consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune, dei legati, dei fondi speciali e dell'azienda municipalizzata.</p>	<p>Il Municipio presenta ogni anno al Consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune, dei legati, dei fondi speciali e dell'azienda comunale.</p>

<p>art. 95</p> <p>¹I beni comunali si suddividono in beni amministrativi e in beni patrimoniali.</p> <p>²I beni amministrativi servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico.</p> <p>Fanno parte dei beni amministrativi tutte le cose di uso comune, come le strade, le piazze, gli autosili ed i parchi, nonché i beni amministrativi in senso stretto come gli edifici per l'amministrazione, le scuole, gli acquedotti, gli impianti per la distribuzione di energia, le canalizzazioni, i campi sportivi, i cimiteri, ecc..</p> <p>³L'uso dei beni amministrativi è disciplinato dall'apposito Regolamento comunale.</p> <p>⁴I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.</p>	<p>art. 95</p> <p>¹I beni comunali si suddividono in beni amministrativi e in beni patrimoniali.</p> <p>²I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo.</p> <p>³L'uso dei beni amministrativi è disciplinato dal Regolamento comunale sui beni amministrativi.</p> <p>⁴I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.</p>
---	---

<p>art. 98</p> <p>¹ Le alienazioni, gli affitti e la locazione dei beni comunali o di pertinenza di fondi o legati, mobili o immobili, devono essere fatti per pubblico concorso e annunciati agli albi comunali almeno 7 giorni prima della scadenza.</p> <p>²In casi particolari e quando al Comune non ne può derivare danno, il Municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.</p> <p>³Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.</p>	<p>art. 98</p> <p>¹ Alienazioni, affitti e locazione dei beni comunali o di pertinenza di fondi o legati, mobili o immobili, devono essere fatti per pubblico concorso e annunciati agli albi comunali almeno 7 giorni prima della scadenza.</p> <p>²In casi eccezionali, quando al Comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il Municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.</p> <p>³Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.</p>
--	--

art. 99	art. 99
I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio sono disciplinati dalla Legge sulle commesse pubbliche del 20.02.2001, dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25.11.1994/15.03.2001 e dalle relative disposizioni esecutive.	Abrogato.

TITOLO SETTIMO

Enti esterni, azienda municipalizzata

TITOLO SETTIMO

Enti esterni, azienda comunale

art. 100	art. 100
Il Comune dispone, per l'esercizio di servizi pubblici, della seguente Azienda municipalizzata: - Azienda acqua potabile. Costituzione e funzionamento dell'azienda sono disciplinate dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e da apposito Regolamento organico.	¹ È costituita un'azienda comunale ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC per l'esercizio di servizi pubblici. Essa è denominata Azienda acqua potabile. ² L'azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC e da apposito regolamento. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali.

	art. 100^{quater} cpv. 3 (NUOVO)
	Le registrazioni ausilio di mezzi tecnici delle sedute del Consiglio Comunale possono essere conservate per scopi storico-archivistici, nel rispetto delle disposizioni della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011.

TITOLO OTTAVO

Rimedi di diritto, contravvenzioni e multe

TITOLO OTTAVO

Decisioni, rimedi di diritto, contravvenzioni e multe

<p>art. 101</p> <p>¹Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni, riservate le leggi speciali. Le decisioni del Consiglio di Stato sono appellabili al Tribunale Cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.</p> <p>²Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.</p> <p>In questi casi il ricorrente può chiedere al Presidente dell'Autorità di ricorso la sospensione della decisione.</p>	<p>art. 101</p> <p>Un atto amministrativo costituente una decisione può essere emanato tramite dispositivi completamente automatizzati, a condizione che una base legale lo ammetta e che non sussista né una discrezionalità, né un margine di valutazione.</p>
	<p>art. 101^{bis} (NUOVO)</p> <p>¹Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni, riservate le leggi speciali. Le decisioni del Consiglio di Stato sono appellabili al Tribunale Cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.</p> <p>²Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.</p> <p>In questi casi il ricorrente può chiedere al Presidente dell'Autorità di ricorso la sospensione della decisione.</p>

INSERTO B – Tabella comparativa - Revisione del Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989

art. 1 – Basi legali	art. 1 – Basi legali
Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 107, 176, 177 e 186 della Legge organica comunale e 99 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.	Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 107, 162 e 186 della Legge organica comunale e 99 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.